

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 26490	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/> Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> non specificato				
<b>Altro:</b> non specificato				
<b>Quantum:</b> anni uno reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: GUP Tribunale Latina in data 3.02.2011 a seguito di giudizio abbreviato condannava alla pena di anni 1 di reclusione				
2°Grado: Corte di Appello Roma n.9097/14 del 18.12.2014 conferma primo grado.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

### Fattispecie

Lavoratore irregolare, al suo primo giorno di lavoro, mentre si trovava sulla copertura a tetto di un capannone industriale con altezza di circa mt.9,00, costituita da lastre di eternit, peraltro bagnate dalla pioggia, per effettuare il lavoro di pulizia del canale di gronda, precipitava a terra a causa della rottura della copertura che cedeva sotto il suo peso e successivamente decedeva per le gravissime lesioni riportate.

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

L'appalto (specie se conferito a ditta "irregolare" e senza contratto scritto) può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita al committente datore di lavoro, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento (Sez.IV n.6280 8 febbraio 2008). Diversamente opinando si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del committente permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo. L'appaltante, in vero, risponde come datore di lavoro dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dell'appaltatore anche se ciò non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore stesso (Sez.IV n.37049 del 03.06.2008) In proposito, va ricordato, in primis, che, in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza. E' stato più volte affermato che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito da un lavoratore

